



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

UFFICIO TECNICO

Registro Permessi a costruire N° **1**/2013

PERMESSO A COSTRUIRE PER OPERE EDILIZIE

(art. 10 e succ. del DPR 380/2001)

IL RESPONSABILE UTC

-VISTA la domanda con la quale il sig. **Alfredo MARRA**, nato a Morra De Sanctis il 15 marzo 1930, residente in Napoli in Viale Augusteo n° 9, nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Morra De Sanctis in Via Roma identificato catastalmente dalle particelle n° 954 sub 1 e 2 del foglio 19, CHIEDE, il permesso a costruire ai sensi degli artt. 10 e succ. cui al DPR n° 380/2001 per la realizzazione di **due nuove aperture, portoncino d'ingresso dal piano rialzato al giardino e finestra sul lato giardino;**

-VISTO l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265;

-VISTI gli art. 1,3,4, e 9 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10;

-VISTO l'art. 31 della legge urbanistica 17.08.1942, n° 1150 modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n° 765;

-VISTO il P.d.R. vigente ;

-VISTI i tipi ed i disegni allegati alla domanda stessa;

-VISTA il parere istruttorio favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento,

CONCEDE

IL PERMESSO A COSTRUIRE richiesto , salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, per l'esecuzione dei lavori sopra specificati, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere concesse preventivamente dal Comune.

4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65, S.O.) ed alla circolare 24 giugno 1993, n. 37406/STC del Ministero dei lavori pubblici (S.O. G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1 luglio 1994, n. 152) D.M. 9 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996, n. 19), L. 2.2.1974 n. 64 e L.R. 07.01.1983 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:

a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato e/o in muratura con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;

b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

5) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.

6) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

7) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, della L.R. 9/1983 e delle successive norme che regolano la materia;

8) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e la autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

9) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.

10) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.

11) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

12) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

13) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta dall'ufficio tecnico comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

14) Il concessionario, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

15) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12 marzo 1990, n. 59) recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili applicabile e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38);

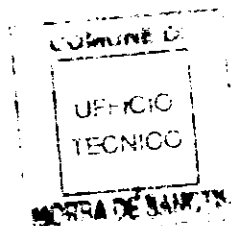
e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Morra De Sanctis, 17 giugno 2013

IL Responsabile del Procedimento

F. To



IL RESPONSABILE UTC

F. To Ing. Giuseppe GRAZIANO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente concessione è stata affissa per estratto all'Albo Pretorio in data 18/06/2013.....e vi rimarrà pubblicata per dieci giorni consecutivi.

Addi 18/06/2013.....



IL MESSO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO C.LE

.....

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente concessione/decreto mediante consegna di copia a mano di.....

Addi li.....

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

.....

.....

Esatti Euro **25,82** per diritti di segreteria come da ricevuta di versamento sul c.c. n° 12982831 in data

.....